

N. REP. 1000 del 21/07/2011 – DETERMINAZIONE N. 466/35 del 21/07/2011 Pag. 1/3

OGGETTO: Concessione in comodato gratuito appartamento sito in via Don Minzoni, 39. Determina a contrattare.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Premesso che, con delibera della G.C. n. 246 del 20.07.2011 immediatamente eseguibile, si è stabilito di rinnovare la concessione al nucleo familiare della sig.ra P. D. (Dati Identificativi Omessi - Art. 26 - comma 4 - D.Lgs n. 33/2013) dell'appartamento sito in via Don Minzoni, 39 avente una superficie complessiva di circa mq. 40, in comodato gratuito e per la durata di 4 anni a decorrere dal 01.08.2011 fino al 31.07.2015, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto rep. 22511 con l'inserimento nel relativo atto di condizione risolutiva al verificarsi, senza termine finale, del diniego dell'autorizzazione in esito alla procedura di verifica dell'interesse culturale.

visto lo schema del contratto di comodato gratuito e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, dando atto che compete al sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario e Patrimoniale di intervenire alla stipula dello stesso mediante scrittura privata, da registrare al competente Ufficio del Registro di Macerata con spese a carico della controparte,

richiamati gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

D E T E R M I N A

1. Approvare lo schema di contratto di comodato gratuito da stipularsi con la sig.ra P. D. per l'appartamento sito in via Don Minzoni, 39 avente una superficie complessiva di circa mq. 40, alle condizioni tutte indicate in premessa.
2. Stabilire che il contratto venga stipulato dal sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario e Patrimoniale mediante scrittura privata da registrare al competente Ufficio del Registro di Macerata con spese a carico della controparte.

Macerata li 21.07.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

dott. Andrea Castellani
(firma all'originale)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Paola Monachesi
(firma all'originale)

N. REP. 1000 del 21/07/2011 – DETERMINAZIONE N. 466/35 del 21/07/2011 **Pag. 2/3**

REP.

CONTRATTO DI COMODATO ABITAZIONE VIA DON MINZONI, 39

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra:

- 1) il Comune di Macerata codice fiscale 80001650433 rappresentato dal dott. Andrea Castellani, nato a Porto San Giorgio l'11.01.1966, in qualità di Dirigente del Servizio Finanziario e Patrimoniale il quale agisce in nome per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in qualità di comodante;
- 2) La sig.ra P. D. (Dati Identificativi Omessi - Art. 26 - comma 4 - D.Lgs n. 33/2013), nata a _____ il _____, residente a Macerata in via Don Minzoni, 39 Codice Fiscale _____ in qualità di comodatario;

PREMESSO

- che con delibera n. 246 del 20.07.2011 la Giunta Comunale, in accoglimento dell'istanza dell'ufficio Servizi Sociali, ha stabilito di rinnovare la concessione al nucleo familiare della sig.ra P. D. dell'appartamento sito in via Don Minzoni, 39 avente una superficie complessiva di circa mq. 40, in comodato gratuito, per la durata di 4 anni con decorrenza dal 01.08.2011 e scadenza al 31.07.2015, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto rep. 22511 e con l'inserimento della condizione risolutiva al verificarsi, senza termine finale, del diniego dell'autorizzazione in esito alla procedura di verifica dell'interesse culturale, secondo i dettami risultanti dalla combinazione della delibera n. 418 del 19.12.2009 e della delibera n. 85 del 03.03.2010.

- che con determina dirigenziale n. ____/____ del ____ .07.2011 del Dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Macerata è stato approvato lo schema di contratto.

Tutto quanto sopra premesso tra le parti indicate in epigrafe si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) Le premesse fanno parte integrante del presente contratto;

Art.2) OGGETTO - Il Comune di Macerata concede in comodato gratuito alla sig.ra P. D. l'unità immobiliare posta in via Don Minzoni, 39 distinta all'agenzia del territorio al foglio 67 part.lla 314 sub 10, per una superficie di circa di mq. 40.

Art.3) CLAUSOLA RISOLUTIVA - L'efficacia della presente contratto di comodato è condizionata in via risolutiva, senza termine finale, all'eventuale manifestarsi del diniego dell'autorizzazione di cui agli artt. 54 e ss. del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in esito al procedimento di verifica dell'interesse culturale per l'immobile in questione, descritto al precedente art. 2).

Pertanto, qualora si verificasse il diniego di tale autorizzazione, pur in presenza della sussistenza dell'interesse, il contratto si intende risolto di diritto ferme restando le prestazioni già eseguite.

Per contro, ove la procedura di verifica si concluda con l'accertamento della mancanza dell'interesse culturale, la condizione risolutiva si considera mancata e il contratto si consolida rimanendo definitivo.

Art.4) DURATA - Il presente contratto di comodato ha la durata di 4 anni con decorrenza dal 01.08.2011 e scadenza al 31.07.2015, non è sottoposto a tacito rinnovo e potrà essere prorogato solo per concorde ed espressa volontà delle parti.

Le parti concordano che la presente locazione ha natura provvisoria in quanto l'alloggio viene destinato a persone assistite dai Servizi Sociali con sistemazione a carattere temporaneo a fronte di situazioni di disagio abitativo od economico.

Art.5) CONSEGNA IMMOBILE - Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato adatto all'uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, che avverrà subito dopo la stipula del presente atto con apposito verbale sottoscritto da un funzionario del Comune e dal comodatario, costituendosi lo stesso da quel momento custode. Il

N. REP. 1000 del 21/07/2011 – DETERMINAZIONE N. 466/35 del 21/07/2011 Pag. 3/3

comodatario si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Art.6) DESTINAZIONE D'USO - Il comodatario si impegna ad adibire l'immobile ad uso esclusivo di abitazione propria e del proprio nucleo familiare e a non concedere, neppure parzialmente, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito, a terzi il godimento dell'immobile stesso.

Art.7) ONERI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO - Tutti gli oneri relativi alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia) sono a carico del concessionario.

Art.8) SPESE ORDINARIE E SPESE STRAORDINARIE - Le spese ordinarie di manutenzione dell'immobile saranno integralmente a carico del comodatario, quelle straordinarie saranno, invece, a carico del comodante.

Art.9) ACCESSO ALL'IMMOBILE - Il comodatario dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al comodante, al suo amministratore nonché ai loro incaricati.

Art.10) INNOVAZIONI - Il comodatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile e/o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del comodante.

Art.11) RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE - L'immobile dovrà essere restituito, salvo proroghe, alla scadenza del presente contratto di comodato nel medesimo stato in cui è stato preso in consegna, salva l'ordinaria usura. L'immobile dovrà essere immediatamente riconsegnato, salvo il risarcimento del danno, in caso di destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello convenuto e/o in caso di concessione dello stesso in godimento anche parziale a terzi. L'immobile dovrà, altresì, essere riconsegnato al comodante nel caso sopravvenisse, nel corso di rapporto, un suo urgente ed impreveduto bisogno.

Art.12) REGISTRAZIONE - Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del comodatario.

Art.13) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE - Per quanto non previsto s'applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti Codice Civile

Di quanto precede si è redatta la presente scrittura che, previa lettura e conferma, viene approvata e sottoscritta dalle parti come appresso in data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

P. D.